



COMUNE DI BERGAMO

ORDINANZA N. 028

II.1/F0002-2022

Bergamo, 29 settembre 2022

OGGETTO: Misure Strutturali Permanenti e Temporanee Omogenee per il miglioramento della qualità dell'aria e il contrasto all'inquinamento locale.

IL SINDACO

Premesso che, al fine di garantire la tutela e la protezione della salute dei Cittadini e dell'ambiente, Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, le Città Capoluogo di Provincia e i Comuni Lombardi sono da tempo impegnati in azioni per il miglioramento della qualità dell'aria attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera.

Considerato che sono emerse, da parte degli Enti Locali coinvolti da fenomeni di accumulo e aumento delle emissioni inquinanti, esigenze di interventi ulteriori, aventi carattere locale e temporaneo, rispetto alle misure strutturali già in essere, ed è quindi stato chiesto a Regione Lombardia di svolgere un ruolo di regia e coordinamento nell'attuazione di tali misure temporanee locali, al fine di garantire omogeneità di interventi.

Rilevato che il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Ambiente, la Conferenza delle Regioni e Province Autonome e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), sottoscritto a Dicembre 2015, in cui sono stati definiti ulteriori impegni a tutela della qualità dell'aria, prevede, in particolare, che le Parti favoriscano e promuovano l'attuazione di "Misure d'urgenza omogenee e temporanee".

Premesso che, per il raggiungimento delle sopraccitate finalità di contenimento dell'inquinamento dell'aria, è stato sottoscritto in data 09/06/2017 dal MATTM e Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna un "Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", approvato da Regione Lombardia con D.G.R. n. X/6675 del 07/06/2017.

Rilevato che con il Nuovo Accordo di Programma di Bacino Padano i dati, monitorati e validati da ARPA Lombardia, sono messi a disposizione quotidianamente da Regione Lombardia attraverso un applicativo pubblicato sul sito istituzionale di Regione Lombardia; l'applicativo riporta la media per provincia dei dati di PM10 rilevati quotidianamente dalle stazioni del programma di valutazione posizionate negli Agglomerati e nelle Zone A e B, il numero di giorni di superamento del limite giornaliero, la mappa dei Comuni aderenti, lo stato di attivazione delle misure temporanee e il rientro nei limiti.

Rilevato altresì che con D.G.R. n. X/7095 del 18/09/2017, in attuazione di quanto previsto dal Nuovo Accordo di Programma di Bacino Padano, è stato approvato un nuovo sistema di riferimento per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti comune a tutte le Regioni che lo hanno sottoscritto.

La d.G.R. n. 7095/2017 ha stabilito che le limitazioni di carattere temporaneo si applicano nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti appartenenti alla zona di Fascia 1 e 2 nel semestre invernale **dal 01 ottobre al 31 marzo** e si articolano su **due livelli al verificarsi del superamento continuativo del limite giornaliero per il PM10 (50 µg/m³) registrato dalle stazioni di riferimento per più di 4 giorni (1^a Livello) o per più di 10 giorni (2^a Livello).**

La D.G.R. n. 7095/2017 stabilisce altresì che:

- la verifica per stabilire l'attivazione viene effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo;
- le misure temporanee omogenee a carattere locale possono essere adottate anche da altri Comuni a titolo di adesione volontaria;
- in tutti i casi le misure si attuano previa emanazione di Ordinanza Sindacale annuale, da parte dei Comuni interessati, attuativa del provvedimento regionale.

Regione Lombardia con dd.G.R. n. 7696/2018 e n. 712/2018 ha ulteriormente integrato le suddette limitazioni di carattere temporaneo.

Dato atto che con d.G.R. n. XI/2055 del 31/07/2019 recante le nuove disposizioni inerenti le *“Misure per il miglioramento della qualità dell’aria: nuove disposizioni inerenti alle limitazioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti, compendio delle disposizioni amministrative vigenti in tema di limitazioni della circolazione e dell’utilizzo dei veicoli più inquinanti e avvio dei servizi previsti dal Progetto MoVe-In”*, Regione Lombardia ha introdotto il Progetto MoVe-In che consente a coloro che aderiranno volontariamente a tale servizio di ottenere una deroga alle limitazioni della circolazione.

Dato atto che con d.G.R. n. XI/3606 del 28/09/2020 recante le nuove disposizioni inerenti le *“Misure per il miglioramento della qualità dell’aria: nuove disposizioni inerenti alle limitazioni della circolazione dei veicoli più inquinanti in relazione anche all’emergenza sanitaria da COVID-19”* Regione Lombardia ha esteso le limitazioni per tutti i veicoli Euro 3 diesel a tutto l’anno in Fascia 2, a partire dal 11 gennaio 2021, e la limitazione dei veicoli Euro 4 diesel nel semestre invernale in Fascia 1 e nei 5 Comuni con più di 30.000 abitanti di Fascia 2 e dei veicoli Euro 1 benzina tutto l’anno in Fascia 1 e 2, a partire dal 11 gennaio 2021.

Richiamata l’ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 675 del 8/01/2021 che ha disposto la sospensione dell’avvio delle limitazioni per i veicoli Euro 4 diesel al permanere dello stato di emergenza sanitaria nazionale da COVID-19.

Considerato che il 31 marzo 2022 è cessato lo stato di emergenza sanitaria nazionale da COVID-19 e che, pertanto, a decorrere dal 1° ottobre 2022 possono essere applicate ai veicoli Euro 4/IV diesel le disposizioni già introdotte dalla d.G.R. n. 3606/2020.

Dato atto che, con d.G.R. n. XI/6545 del 20/06/2022 recante le nuove disposizioni inerenti le *“Misure per il miglioramento della qualità dell’aria: nuove disposizioni inerenti alle limitazioni della circolazione dei veicoli più inquinanti anche in relazione alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19 - Ulteriori disposizioni concernenti il servizio MoVe-In – modifica di alcune disposizioni della D.G.R. n. 3606/2020”* Regione Lombardia ha confermato, in particolare, l’avvio delle limitazioni permanenti per i veicoli di classe ambientale Euro 4 diesel (già introdotte dalla d.G.R. n. 3606/2020) nel semestre invernale (dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno) in Fascia 1 e nei Comuni con più di 30.000 abitanti di Fascia 2 a partire dal 1° ottobre 2022.

Dato atto inoltre che la d.G.R. n. 6545 del 20/06/2022 ha previsto deroghe temporanee per i veicoli limitati:

- di classe Euro 4 diesel (tutte le categorie) i cui proprietari risultino in possesso di un contratto di acquisto, datato antecedentemente al 1° ottobre 2022, per la sostituzione del veicolo limitato, fino alla consegna del nuovo veicolo e comunque non oltre al 31 marzo 2023;
- fino al 31 marzo 2023 per le autovetture (categoria M1) che abbiano installato dispositivi antiparticolato con un valore di emissione di polveri < 0,0045 g/km, come riportato nel campo V.5 della carta circolazione oppure come dimostrabile dal certificato di omologazione del dispositivo;
- fino al 30 settembre 2024 per i veicoli commerciali e per gli autobus (categorie N1, N2, N3, M2 e M3) che abbiano installato dispositivi antiparticolato con un valore di emissione di polveri < 0,0045 g/km oppure < 0,01 g/kWh, come riportato nel campo V.5 della carta circolazione oppure come dimostrabile dal certificato di omologazione del dispositivo.

La d.G.R. n. 6545 del 20/06/2022 conferma, così come previsto dalla d.G.R. n. 3606/2020, l’attivazione dal 1° ottobre 2022 il monitoraggio dei chilometri percorsi derivanti dall’adesione alla deroga chilometrica Move-In da parte dei

proprietari di veicoli Euro 4 diesel. Per i soli veicoli di classe Euro 4 diesel aderenti al servizio MoVe-In le limitazioni permanenti sono estese a tutto l'anno di adesione, così da consentirne il monitoraggio delle percorrenze in modo continuativo in relazione al rispetto delle soglie annuali assegnate.

Considerato inoltre che, con d.G.R. n. 6545 del 20/06/2022, viene modificata la definizione riportata nell'Allegato 1 alla d.G.R. n. 3606/2020 stabilendo che *“*** Per efficace sistema di abbattimento delle polveri si intende un sistema in grado di garantire un valore di emissione della massa di particolato pari o inferiore a 0,0045 g/km oppure pari o inferiore a 0,01 g/kWh (come riportato nel campo V.5 carta circolazione oppure in assenza di valore nel campo V.5 come dimostrabile dal certificato di omologazione), nelle more della regolamentazione di sistemi in grado di abbattere sia l'emissione di polveri che l'emissione di ossidi di azoto (rilevanti per la formazione di particolato secondario) e comunque fino al 31 marzo 2023 per le autovetture (categoria M1) e fino al 30 settembre 2024 per i veicoli commerciali e per gli autobus (categorie N1, N2, N3, M2 e M3)”*.

Visto il D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii. recante *“Nuovo Codice della Strada”*.

Vista la L.R. n. 24 del 11/12/2006 recante *“Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente”*.

Viste le DD.G.R. n. 2578/2014, n. 7095/2017, n. 712/2018, n. 2055/2019, n. 3606/2020, n. 5360/2021 e n. 6545/2022.

Visto il D.Lgs. n. 155 del 13/08/2010 e ss.mm.ii. recante *“Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”*.

ORDINA

L'applicazione delle misure strutturali permanenti e delle misure temporanee omogenee per la limitazione del traffico veicolare e per l'utilizzo per generatori di calore a biomassa legnosa (stufe e caminetti) nelle seguenti modalità:

I. MISURE STRUTTURALI PERMANENTI

A. AUTOVEICOLI EURO 0 - 1 BENZINA ED EURO 0 - 1 - 2 - 3 DIESEL [ad esclusione dei veicoli di categoria M3 di tipo urbano, interurbano e suburbano utilizzati per il TPL]

- dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno,
- dal lunedì al venerdì (esclusi giorni festivi infrasettimanali) dalle ore 07.30 alle ore 19.30,
- nei Comuni di Fascia 1 e Fascia 2 di Regione Lombardia.

B. AUTOVEICOLI EURO 4 DIESEL [ad esclusione dei veicoli di categoria M3 di tipo urbano, interurbano e suburbano utilizzati per il TPL]

- dal 01 ottobre al 31 marzo di ogni anno,
- dal lunedì al venerdì (esclusi giorni festivi infrasettimanali) dalle ore 07.30 alle ore 19.30,
- nei Comuni di Fascia 1 e nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti appartenenti alla Fascia 2 di Regione Lombardia.

C. MOTOCICLI E CICLOMOTORI A DUE TEMPI EURO 0 e EURO 1

- dal lunedì alla domenica, su tutto il territorio regionale, 24 ore su 24, tutto l'anno, per i motoveicoli e ciclomotori a due tempi di classe Euro 0,
- dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi infrasettimanali, dalle ore 7.30 alle ore 19.30, nelle aree urbane dei Comuni di Fascia 1 di Regione Lombardia dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno per i motoveicoli e ciclomotori a due tempi di classe Euro 1.

D. AUTOBUS DI CATEGORIA M3 DI TIPO URBANO, INTERURBANO E SUBURBANO UTILIZZATI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL) EURO 0 - 1 - 2 DIESEL

- **divieto di circolazione permanente su tutto il territorio regionale** (tutto l'anno, per tutte le giornate della settimana, festivi inclusi, 24 ore su 24).

Sono derogati e/o esclusi dal fermo della circolazione i veicoli di cui alla D.G.R. n. 3606/2020, come da schema allegato alla presente.

La sospensione del provvedimento di fermo della circolazione potrà essere disposta per effetto del verificarsi di eventi imprevisti ed eccezionali a carattere meteo-climatico e sociale, quali gli scioperi del Trasporto Pubblico Locale.

E. GENERATORI DI CALORE A BIOMASSA LEGNOSA (legna, cippato e pellet per stufe e caminetti)

- **divieto di nuova installazione di generatori di classe inferiore a 4 STELLE;**
- **divieto di utilizzo di generatori di classe ambientale 0, 1 e 2 STELLE.**

Obbligo di rispetto delle disposizioni previste dalla d.G.R. n. 5360 del 11/10/2021.

II. MISURE TEMPORANEE OMOGENEE

Dal 01 ottobre 2022 fino al 31 marzo 2023

A. 1[^] LIVELLO

Al verificarsi del superamento del limite giornaliero di PM10 di 50 µg/m³ per 4 giorni consecutivi, sulla base della verifica effettuata da ARPA Lombardia nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti, **entreranno in vigore le seguenti misure definite di 1[^] Livello**, da attivarsi entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), **in aggiunta alle misure strutturali indicate al precedente punto I. :**

- 1. estensione delle limitazioni per le autovetture di classe emissiva fino a Euro 4 Diesel**, anche quelle dotate di FAP, indipendentemente dai valori di emissione (d.G.R. 3606/2020), in ambito urbano **nelle giornate di sabato e domenica, oltre ai giorni festivi infrasettimanali, dalle ore 08.30 alle ore 18.30.**
Sono mantenute le stesse deroghe ed esclusioni previste dalle limitazioni strutturali invernali di cui alla d.G.R. n. 3606/2020 (vedasi schema allegato), fatte salve le vigenti disposizioni comunali relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico se più restrittive;
- 2. divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa** (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), **di Classe Emissiva fino a 3 STELLE compresa**, in base alla classificazione ambientale introdotta dal Decreto Attuativo dell'art. 290, c. 4 del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii.;
- 3. divieto assoluto**, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc.), di **combustioni all'aperto**, anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, c. 6 bis del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii. rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;
- 4. divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;**
- 5. divieto di spandimento degli effluenti di allevamento, delle acque reflue, dei digestati, dei fertilizzanti e dei fanghi di depurazione**, salvo iniezione e interrimento immediato. Tali disposizioni saranno riportate nel Bollettino Nitrati emesso da Regione Lombardia in collaborazione con ERSAF;
- 6. invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL e alla massima applicazione della modalità di lavoro agile per i dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche;**
- 7. potenziamento dei controlli con particolare riguardo al rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami.**

B. 2^A LIVELLO

Al verificarsi del superamento del limite giornaliero di PM10 di 50 µg/m³ per 10 giorni consecutivi, sulla base della verifica effettuata da ARPA Lombardia nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui 10 giorni antecedenti, **entreranno in vigore le seguenti misure definite di 2^A Livello** da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), **in aggiunta alle misure strutturali indicate al precedente punto I. e a tutte le prescrizioni e divieti indicati al precedente punto II.A:**

- 1. estensione delle limitazioni per tutti i veicoli di classe emissiva fino a Euro 4 Diesel, anche quelli dotati di FAP, indipendentemente dai valori di emissione (d.G.R. 3606/2020), in ambito urbano nelle giornate di sabato e domenica, oltre ai giorni festivi infrasettimanali, dalle ore 08.30 alle ore 18.30.**

Sono mantenute le stesse deroghe ed esclusioni previste dalle limitazioni strutturali invernali di cui alla D.G.R. n. 3606/2020 (vedasi schema allegato), fatte salve le vigenti disposizioni comunali relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico se più restrittive.

- 2. divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa** (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), **di Classe Emissiva fino a 4 STELLE compresa**, in base alla classificazione ambientale introdotta dal Decreto Attuativo dell'art. 290, c. 4 del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii..

In caso di attivazione delle misure A.1 e B.1 non si applica l'esclusione per i veicoli alimentati a gasolio e dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili, prevista per le limitazioni permanenti di cui al punto I, in ragione della necessità di ridurre le emissioni non solo di Polveri Primarie, ma anche di Ossidi di Azoto, che concorrono alla formazione di Particolato Secondario che, in particolare, caratterizza gli episodi acuti di inquinamento atmosferico.

L'entrata in vigore delle misure di 1^A e 2^A Livello è modificata, rispetto a quanto indicato ai rispettivi punti II.A e II.B, a seguito di valutazioni condotte da ARPA Lombardia e pubblicate nell'applicativo sul sito istituzionale di Regione Lombardia, come segue:

- se nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì, l'analisi dei dati emessa da ARPA Lombardia evidenziasse una variazione in aumento del livello esistente, ma le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti, il nuovo livello non si attiva e rimane valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo, dando adeguata comunicazione ai Cittadini mediante il sito internet comunale e comunicati stampa.

AVVERTE CHE

- La sanzione prevista per l'inosservanza delle misure di limitazione alla circolazione di cui ai punti I.A, I.B e I.C varia da € 75,00 a € 450,00 ai sensi dell'art. 27 della L.R. n. 24/2006;
- l'inosservanza delle misure di cui ai punti II.A.1, II.A.2, II.A. 3, II.B.1 e II.B.2 sarà punita ai sensi degli artt. 6 e 7, c. 13-bis del D.Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii. con una sanzione pecuniaria amministrativa da € 168,00 a € 679,00 (pagamento in misura ridotta € 168,00 ed in misura scontata del 30% € 117,60) fatti salvi gli aggiornamenti previsti dall'art. 195, c. 3 del medesimo D.Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii.;
- l'inosservanza dei restanti divieti e prescrizioni di cui ai punti II.A. 4 e II.A. 5 sarà punita, salvo diversa disposizione di legge, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. con una sanzione pecuniaria amministrativa fino ad un massimo di € 500,00, con applicazione dell'art. 16 della L. n. 689/1981.

AVVISA CHE

il rientro da un livello di criticità, qualunque esso sia, avviene se, sulla base della verifica effettuata quotidianamente sui dati di ARPA Lombardia, **si realizza una delle due seguenti condizioni:**

- si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m³;

- la concentrazione del giorno precedente il giorno di controllo è misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m³ e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti.

Al verificarsi di una delle due condizioni di cui sopra, le misure adottate di 1^a e/o di 2^a Livello sono sospese a partire dal giorno successivo a quello di controllo.

La presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio e ne sarà data ampia diffusione mediante il sito internet comunale, comunicati stampa ai quotidiani e con ogni mezzo a disposizione.

Il Corpo di Polizia Locale e gli organi di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 recante "Codice della Strada" cureranno l'osservanza delle presenti prescrizioni coadiuvati, nell'eventualità, da tecnici abilitati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.Lgs. n. 104/2010 e ss.mm.ii.;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971 e ss.mm.ii..

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

Giorgio Gori*

* Il presente documento informatico è stato firmato digitalmente ed è conservato nel sistema di gestione documentale, in conformità alle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, approvato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Allegati:

- **Elenco Comuni della Provincia di Bergamo appartenenti alla Fascia 1 - 2.**
- **Esclusioni/Deroghe alle limitazioni alla circolazione - dd.G.R. n. 3606/2020 e n. 6545/2022**
- **Ambito di applicazione e parcheggi di interscambio**